

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI SOGGETTI TERZI COMPETENTI A DESIGNARE PROPRI RAPPRESENTANTI IN SENO ALLA CONSULTA REGIONALE PER LA SALUTE MENTALE

Art. 1

(Attivazione della procedura)

1. Il Consiglio regionale del Lazio, con il presente avviso, intende procedere, ai sensi della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (*Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale*) e successive modifiche, e dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 6 luglio 2022 n. 86 (*Disciplinare per la nomina dei soggetti terzi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 "Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale" in seno alla Consulta regionale per la salute mentale*), di seguito denominato disciplinare, alla formazione dell'"Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la salute mentale", di seguito denominati rispettivamente elenco e Consulta.

Art. 2

(Elenco)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 6/2006 e dell'articolo 3, comma 1 del disciplinare per la nomina dei soggetti terzi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 della l.r. 6/2006 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 6 luglio 2022, n. 86, l'elenco è articolato nelle seguenti quattro sezioni, ciascuna corrispondente a una categoria dei soggetti terzi, ossia dei soggetti che, diversi dal Consiglio regionale, hanno titolo a designare i propri rappresentanti in seno alla Consulta:

- a) Sezione associazioni dei familiari;
- b) Sezione associazioni degli utenti;
- c) Sezione organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
- d) Sezione società scientifiche.

2. L'elenco, che ha durata fino alla data di pubblicazione dell'avviso di rinnovo della Consulta, è approvato con apposita determinazione del Segretario generale. Lo stesso è pubblicato sul sito del Consiglio regionale.

Art. 3

(Criteri e parametri di rappresentatività)

1. Ai fini della formazione dell'elenco si applicano i seguenti parametri/criteri di rappresentatività dei soggetti terzi:

- a) numero di soci/iscritti sul territorio regionale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di formazione dell'elenco, numero da considerarsi non in valore assoluto ma in rapporto alla popolazione residente nella provincia/città metropolitana in cui ha la propria sede il soggetto terzo al 31 dicembre dell'ultimo aggiornamento ISTAT;
- b) numero di anni di specifica, effettiva e documentata attività svolta nel settore della salute mentale a livello regionale e locale;
- c) numero di anni di vita non inferiore a tre rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione nell'Elenco;

d) eventuale strutturazione regionale e, rispetto alla sede principale, eventuali articolazioni organizzative (sedi/sportelli) sempre sul territorio regionale;

e) bilancio di previsione o rendiconto consuntivo degli ultimi tre anni regolarmente approvati dai competenti organi.

2. Con riferimento alle società scientifiche, oltre ai parametri/criteri di rappresentatività di cui al comma 1, si applicano anche i seguenti:

a) numero di eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) svolti sul tema della salute mentale sul territorio regionale;

b) numero di atti di rilevanza tecnico-scientifica prodotti con riferimento al tema della salute mentale.

3. Con riferimento ai parametri/criteri di cui ai commi 1 e 2:

a) sulla base del risultato ottenuto dal rapporto risultante tra il dato dei soci/iscritti di cui alla lettera a), del comma 1 (intendendosi anche i volontari che prestano servizio attivo presso il soggetto terzo e che figurano inseriti in tale ruolo in appositi elenchi/registri) ed il dato della popolazione residente nella provincia/città metropolitana in cui ha la propria sede il soggetto terzo al 31 dicembre dell'ultimo aggiornamento ISTAT, viene attribuito un punteggio pari a 50 al soggetto terzo con rapporto più alto e via via, a scalare di 5, ai soggetti terzi con rapporto di volta in volta inferiore (esempio: 45 punti al secondo, 40 al terzo, 35 al quarto, ecc.);

b) alla specifica, effettiva e documentata attività, a livello regionale e locale, nel settore della salute mentale di cui alla lettera b) del comma 1 sono assegnati i seguenti punteggi rispetto al numero di anni di attività:

1) fino a 10 anni di attività: 5 punti;

2) da più di 10 anni fino a 20 anni di attività: 7.5 punti;

3) da più di 20 anni di attività: 10 punti;

c) al numero di anni di vita di cui alla lettera c) del comma 1, sono assegnati i seguenti punteggi:

1) da 3 fino a 10 anni di vita: 5 punti;

2) da più di 10 anni fino a 20 anni di vita: 7.5 punti;

3) da più di 20 anni di vita: 10 punti.

d) per ciascuna articolazione organizzativa (sedi/sportelli) di cui alla lettera d) del comma 1 ulteriore rispetto alla sede principale, è assegnato un punto per ciascuno di esse;

e) ai bilanci di previsione o rendiconti consuntivi degli ultimi tre anni regolarmente approvati dai competenti organi, di cui alla lettera e), del comma 1: punti 1 nel caso siano stati approvati, 0 punti in caso di assenza di approvazione anche di uno solo di essi;

f) agli eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) svolti di cui alla lettera a) del comma 2, è assegnato un punto per ciascuno di essi;

g) agli atti di rilevanza tecnico-scientifica prodotti di cui alla lettera b) del comma 2, è assegnato un punto per ciascuno di essi.

Art. 4

(Domanda)

1. Ogni soggetto terzo, in ragione dell'appartenenza a una delle quattro categorie di cui all'articolo 2, può presentare domanda di iscrizione nella corrispondente sezione dell'elenco utilizzando il Modello 1 allegato al presente avviso, che contiene la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) e successive modifiche e che, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto terzo ovvero da un suo delegato ed essere

corredata da:

- a) scheda informativa utilizzando il Modello 2;
- b) copia fotostatica/scansione di un documento d'identità o di altro documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del d.P.R. 445/2000, non necessaria quando la domanda è presentata per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, lettere a) e c-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche. Quest'ultima modalità è valida solo nel caso in cui la domanda è trasmessa dall'istante tramite il proprio domicilio digitale inserito nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) o nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD) di cui rispettivamente agli articoli 6 bis e 6 quater del suddetto d.lgs. 82/2005.

2. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà contenuta nella domanda di cui al comma 1 deve riportare i dati e le informazioni richiesti.

3. Qualora un soggetto terzo appartenga a più di una delle sezioni di cui all'articolo 2, comma 1, può presentare altrettante distinte domande.

4. È considerata inammissibile, e quindi comunque esclusa dall'ammissione alla valutazione, la domanda priva di sottoscrizione, anche digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 del soggetto proponente, salvo che la suddetta domanda sia stata trasmessa dal medesimo soggetto tramite il proprio domicilio digitale inserito nell'INI-PEC o nell'INAD, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del suddetto d.lgs. 82/2005.

Art. 5

(Termini e modalità di presentazione delle proposte di candidatura)

1. La domanda deve essere presentata entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La domanda deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, presso Segreteria generale, area "Lavori Aula", Via della Pisana n. 1301 - 00163 Roma e dev'essere presentata per via telematica, tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) o proprio domicilio digitale inserito nell'indice INI-PEC o INAD, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del d.lgs. 82/2005, al seguente indirizzo:
nomine_designazioni@cert.consreglazio.it.

3. L'oggetto della PEC di cui al comma 2 deve recare la seguente dicitura: «*Avviso pubblico per la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la salute mentale*»

Art. 6

(Irricevibilità, modelli)

1. Non è ricevibile la domanda presentata con modalità difformi da quelle indicate agli articoli 4 commi 1, e 4 e 5 commi 1 e 2.

2. La presentazione della domanda entro il termine perentorio di cui all'articolo 5, comma 1 è comprovata dalla data di attestazione di invio della domanda a mezzo PEC.

3. La domanda e le dichiarazioni devono essere redatte in carta semplice utilizzando i modelli di cui all'articolo 4, comma 1 disponibili sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "BANDI E AVVISI", sottosezione "AVVISI", del sito del Consiglio regionale del Lazio.

Art. 7
(Soccorso istruttorio)

1. L'Amministrazione in sede di soccorso istruttorio può acquisire, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, dichiarazioni, chiarificazioni, attestazioni e integrazioni di carenze documentali, al fine di disporre di ogni elemento utile alla valutazione delle proposte di candidatura.

2. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere, alla scadenza dei termini per la risposta alle richieste di soccorso istruttorio, alla valutazione delle singole fattispecie in relazione ai tempi e ai contenuti delle risposte fornite.

Art. 8
(Valutazione)

1. La struttura competente in materia di nomine e designazioni effettua l'istruttoria delle domande pervenute nel rispetto dei criteri e modalità di cui al presente avviso.

Art. 9
(Nomina)

1. La costituzione della Consulta, con riferimento ai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 è effettuata garantendo la rappresentatività di ciascuna provincia del Lazio in seno alla stessa.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base del punteggio conseguito, invita i soggetti risultati in posizione utile nell'ambito delle rispettive sezioni in cui è articolato l'elenco a designare ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 6/2006 il proprio rappresentante, effettivo e supplente, in seno alla Consulta.

3. Al fine del rispetto del principio di rappresentatività delle province di cui al comma 1, qualora tra tutti i soggetti collocati in posizione utile nell'ambito delle sezioni di cui all'articolo 2, comma 1 in cui è articolato l'elenco, non siano rappresentate tutte le province, si procede individuando nell'ambito della sezione di cui alla lettera a), del medesimo comma 1, dell'articolo 2, e fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti di cui alla medesima lettera a), l'associazione o le associazioni espressione di province non rappresentate che risultano immediatamente prime classificate nell'elenco.

4. Qualora, ad esito della procedura di cui al comma 3, nell'ambito della sezione di cui alla citata lettera a), del comma 1, dell'articolo 2 non vi siano, o vi siano solo in parte, associazioni espressione delle province non rappresentate, si provvede con i medesimi criteri e modalità, individuando la parte non rappresentata prima tra le associazioni di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, dell'articolo 2 e, in caso di ulteriore esito negativo si procede, nell'ordine, con i soggetti di cui alle successive lettere c) e d) del medesimo comma 1 dell'articolo 2.

5. Il principio di rappresentatività delle province di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui non sia pervenuta alcuna istanza di soggetti espressione delle stesse.

Art. 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, riferita alla procedura in argomento, consultabile anche sul sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, è reperibile al link <http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidettaglio&id=90>.

Art. 11

(Recapiti)

1. Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi all'area "Lavori Aula" della Segreteria generale, Via della Pisana, 1301, 00163 Roma, contattando i seguenti recapiti:
Dott. Augusto Rossi tel.: 06 6593 2417;
Dott. Luca Paciotti tel.: 06 6593 7094;

PEC: nomine_designazioni@cert.consreglazio.it.
email: nomine_designazioni@regione.lazio.it

La Segretaria generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

MODELLO 1

Presidente del Consiglio regionale del Lazio
c/o Segreteria generale - Area "Lavori Aula"
Via della Pisana, 1301
00163 Roma

Domanda di iscrizione nell'Elenco dei soggetti terzi competenti a designare propri rappresentanti in seno alla Consulta regionale per la salute mentale, ai sensi della l. r. 6/2006 e ss.mm. e della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 86/2022

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (prov.) _____ il _____

codice fiscale _____

in qualità di rappresentante legale _____

_____ denominato/a

(precisare se trattasi di associazione familiari/utenti od organismi di volontariato e per la tutela dei diritti o società scientifica) codice fiscale _____ con sede legale nel

comune di _____ prov. _____ via/piazza

_____ n. _____ cap _____

telefono _____

PEC del soggetto terzo _____

sito WEB _____

CHIEDE

che la/lo stessa/o venga iscritta/o nell'elenco in oggetto nella:

(barrare una sola casella)

- Sezione associazioni dei familiari;
- Sezione associazioni degli utenti;
- Sezione organismi di volontariato e per la tutela dei diritti;
- Sezione società scientifiche.

ALLEGA

1) scheda informativa di cui al Modello 2;

2) nonché:

- copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante del soggetto terzo *(nel solo caso di sottoscrizione con firma olografa)*;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- documentazione attestante la specifica ed effettiva attività svolta nel settore della salute mentale a livello regionale e locale e il numero di anni di svolgimento della stessa;

copia dei verbali da cui risulti la regolare approvazione dei bilanci di previsione o dei rendiconti consuntivi degli ultimi tre anni;

e, per le sole società scientifiche:

dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, nella quale sono indicati il numero di eventi (convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, ecc.) svolti sul tema della salute mentale sul territorio regionale con relativa documentazione comprovante;

dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche, nella quale sono indicati il numero di atti di rilevanza tecnico-scientifica prodotti con riferimento al tema della salute mentale e relativo materiale divulgativo/illustrativo.

Inoltre, ai fini della presente domanda, il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni previste dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000 e successive modifiche per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità con riferimento alla presente domanda di iscrizione nell'Elenco e alla scheda informativa di cui al modello 2, che quanto ivi dichiarato corrisponde a verità.

Il/La sottoscritto/a è informato/a del fatto che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda e in ogni altro documento a vario titolo presentato, si basa sulle previsioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. Lo/a stesso/a è informato/a, inoltre, che le informazioni necessarie, in particolare, all'esercizio, in qualità di interessato/a, dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD sono con tenute nell'informativa consultabile sul sito del Consiglio regionale del Lazio e reperibile al link <http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=contenutidettaglio&id=90>

Luogo e data _____

Firma _____

SCHEDA INFORMATIVA

DENOMINAZIONE _____

SEDE LEGALE via/p.zza _____ n. _____ cap _____

comune _____ prov. _____ tel _____

PEC _____

sito web _____

- n. iscritti: _____;
- n. volontari che prestano servizio attivo presso il soggetto terzo e che figurano inseriti in tale ruolo in appositi elenchi/registri _____;
- n. anni di attività: _____;
- n. anni di vita: _____;

SEDE OPERATIVA via/p.zza _____ n. _____ cap _____

comune _____ prov. _____ tel _____

PEC _____

sito web _____

SEDE/SPORTELLLO TERRITORIALE via/p.zza _____

n. _____ cap _____ comune _____ prov. _____

tel _____ PEC _____

sito web _____

SEDE/SPORTELLLO TERRITORIALE via/p.zza _____

n. _____ cap _____ comune _____ prov. _____

tel _____ PEC _____

sito web _____

Luogo e data _____

Firma _____